



Città di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 16/07/2003

CC N. 82

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Eliminazione del "diritto di privativa" in materia di trasporto funebre e conseguente regolamentazione delle attività ad esso connesse

L'anno duemilatre addì sedici del mese di Luglio alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del Vicesegretario Generale Pazzi Roberta.

Risultano presenti alla seduta i seguenti Componenti del Consiglio comunale:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
Gasparini Daniela	DS	X					
1 - Zucca Emilio	DS	X		16 - Marsiglia Leonardo	D.L.M.U.	X	
2 - Napoli Pasquale	D.L.M.U.	X		17 - Petrucci Giuseppe	FI	X	
3 - Agosta Giuseppe	DS	X		18 - Berlino Giuseppe	FI		X
4 - De Zorzi Carla A.	DS	X		19 - Riso Domenico	FI		X
5 - Muscio Nicola	DS	X		20 - Bongiovanni Calogero	AN	X	
6 - Ravagnani Giorgio	DS	X		21 - Risio Fabio	D.L.M.U.	X	
7 - Lanfranchi Ester L.	DS	X		22 - Del Soldato Luisa	MDL	X	
8 - Digiuni Amilcare	D.L.M.U.	X		23 - Notarangelo Leonardo	MDL	X	
9 - Viganò Davide	DS		X	24 - Sale Vittorio	AN		X
10 - Fiore Orlando L.	DS	X		25 - Poletti Claudio	AS	X	
11 - Mangiacotti Luigi	DS	X		26 - Riboldi Rosa	RC	X	
12 - Sisler Sandro	AN	X		27 - Massa Gaetano	RC	X	
13 - Bianchessi Carlo	FI		X	28 - Leoni Raffaele Angelo	LEGA N.	X	
14 - Bonalumi Paolo	FI		X	29 - Viapiana Giuliano P.	D.L.M.U.	X	
15 - Ghezzi Bruno P.	FI	X		30 - Foti Carmelo	SDI	X	

Componenti presenti n. 25.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



Città di Cinisello Balsamo **Provincia di Milano**

Via XXV Aprile 4 - 20092 -
telefono 02 / 66.023.1

CAP 20092
C.F. 01971350150
P.I. 00727780967
FAX 02-66011464

Oggetto: Eliminazione del “diritto di privativa” in materia di trasporto funebre e conseguente regolamentazione delle attività ad esso connesse.

Nel nostro comune il servizio di trasporto funebre storicamente assunto in regime di privativa ai sensi degli artt.1 c 8 del RD 2578/1925 è stato gestito ricorrendo all'appalto di pubblico servizio mediante affidamento in concessione a terzi. In tale contesto la ditta concessionaria ha sempre agito in nome e per conto dell'ente stesso.

L'ultima gara d'appalto è stata svolta nel 1997 per il quinquennio 1997/2002. Con delibera di Giunta Comunale n.245/2002 il contratto è stato prorogato per un anno con scadenza prevista 31 luglio 2003.

Le ragioni di tale proroga si fondavano sulla necessità di avere in tale ambito una uniformità di indirizzo stante le diversità evidenziate tra la tesi dell'Autorità Garante del mercato e della concorrenza detta Antitrust che non giustificava più la gestione esclusiva da parte dei Comuni di un servizio che, di fatto, creava un meccanismo di distorsione della concorrenza tra le Ditte che gestiscono servizi di Onoranze Funebri ed il parere espresso dal Ministero che, al contrario, ribadiva la piena legittimità da parte dei Comuni all'esercizio con diritto di privativa di questo servizio. A ciò si aggiunga che a seguito delle recenti modificazioni normative ed in particolare del titolo V della Costituzione la materia funeraria ha subito ulteriori interventi correttivi ancora in corso di regolamentazione.

Allo stato, sebbene il legislatore non abbia ancora abrogato il Regio Decreto 2578 del 1925, è ormai certo che sia la riforma imminente del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria del 1990 che le opinioni delle organizzazioni del Settore, Sefit, Federgasacqua nonché di esperti di rilevanza nazionale indicano come percorso certo, a livello nazionale, l'eliminazione del diritto di privativa.

In tal senso si esprimono anche numerose sentenze dei Tar, tra le quali la sentenza n.41 del 24/1/2002 del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, la quale afferma che, per effetto del TUEL 267 del 2000 che recepisce la legge n.142/90, deve ritenersi tacitamente abrogato l'articolo 1 del R.D. n.2578 del 1925.

È stata svolta anche un'indagine conoscitiva tra i Comuni limitrofi con il risultato che la maggior parte di essi hanno già liberalizzato il servizio.

Concretamente è in atto in molti comuni italiani un processo di revisione del modo con il quale si presta il servizio del trasporto funebre che viene aperto a tutti coloro che sono in possesso dei

requisiti previsti dalla legge e nello stesso tempo regolamentato nei modi di esercizio secondo questo schema di riferimento:

1. Il comune deve definire e regolare l'ordinato svolgimento dei servizi funebri;
2. per l'esercizio dell'attività di trasporto devono essere richiesti determinati requisiti prestazionali e si è soggetti al rilascio di specifica autorizzazione da parte del comune all'impresa funebre;
3. il comune deve stabilire la tariffa massima per il trasporto funebre a pagamento;
4. la raccolta salme sulla pubblica via e il trasporto funebre degli indigenti sono servizi che devono essere resi obbligatoriamente dal comune;
5. spetta al comune definire una tariffa per l'entrata e l'uscita di feretri, resti ossei, urne cinerarie dal territorio comunale e per il rilascio di autorizzazione all'interno del territorio;
6. spetta al comune definire l'organizzazione del servizio stabilendo precise griglie di orari di partenza e soprattutto di arrivo ai cimiteri.

Sulla base di quanto detto, si ritiene opportuno rimuovere gli ostacoli all'esplicarsi di un regime di libera concorrenza tra i diversi soggetti che operano nel settore, prevedendo comunque, l'introduzione di strumenti di controllo diretti a garantire il decoro, la regolarità, e la fruibilità in condizioni di uguaglianza da parte di tutti i cittadini del servizio di trasporto funebre.

In tal senso occorre procedere all'approvazione di un nuovo regolamento per il servizio di trasporto funebre. Resta sempre e comunque a carico dell'ente l'obbligo del funerale e della sepoltura per gli indigenti, per le salme raccolte nella pubblica via, per coloro che non hanno familiari o i cui familiari dimostrino disinteresse; per adempiere a questo obbligo di legge ci si avvarrà di un sistema di rotazione mensile tra le Ditte di Onoranze Funebri che saranno autorizzate nei modi di legge ed iscritte ad apposito Registro tenuto presso l'Ufficio Cimiteriale, previa stipula di apposita convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante dello stesso.

Nel completare il quadro d'insieme bisogna rilevare che, come dato storico, il trasporto funebre, cioè il tragitto della salma dal luogo di decesso al Cimitero, nel nostro Comune, si attesta sui 300/350 casi all'anno a fronte dei quali corrisponde un'entrata comunale prevista per l'anno incorso pari a 35.000 euro, entrata che sarà eliminata ed in parte compensata dall'applicazione della tariffa per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto.

La liberalizzazione del servizio non comporterà uno svantaggio per i cittadini per tre ragioni fondamentali:

1. Il prezzo del trasporto incide in misura modesta sul costo complessivo delle onoranze funebri;
2. La liberalizzazione del servizio comporterà automaticamente un contenimento del costo per effetto della concorrenza.
3. Il Comune eserciterà sempre un ruolo di controllo sociale e stabilirà la tariffa massima

Il Funzionario
Dr.ssa Rita Garozzo

Vista la relazione che precede e concordando con quanto in essa contenuto

Il Funzionario titolare di P.O.
Dr. Maurizio Anzaldi

L'incaricato di posizione organizzativa esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri sulla proposta di cui sopra:

- Regolare dal punto di vista tecnico

Data 30/06/2003

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Anzaldi Maurizio)

- Regolare dal punto di vista contabile

Data 30/06/2003

IL DIRIGENTE
(Polenghi Stefano)

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto:

- lo statuto comunale
- il T.U: 267/2000
- il regolamento di polizia mortuaria 285/90
- la relazione che precede
- gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art.49 del T.U. 267/2000

con voti

DELIBERA

1. Di rinunciare al diritto di privativa nell'esecuzione del servizio di trasporto funebre, previsto dagli artt.1 e 8 del Regio Decreto n.2578 del 1925;
2. di consentire, previa specifica autorizzazione individuale, l'esercizio del servizio di trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale, alle imprese che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento annesso alla presente deliberazione e che dichiarino di accettare le norme in esso contenute. Date le caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'amministrazione comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.
3. di confermare l'esercizio diretto ed esclusivo da parte del comune dei servizi cosiddetti istituzionali ed in particolare del funerale e della sepoltura per gli indigenti, per le salme raccolte nella pubblica via, per coloro che non hanno familiari o i cui familiari dimostrino disinteresse mediante un sistema di rotazione mensile tra le Ditte di Onoranze Funebri che saranno autorizzate nei modi di legge ed iscritte ad apposito Registro tenuto presso l'Ufficio Cimiteriale previa stipula di apposita convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante dello stesso.
4. di dare atto che la rinuncia al diritto di privativa comporterà una minore entrata che è stata prevista per l'anno 2003 al cod 3010420 cap 420/1 in euro 35.000 e che sarà in parte compensata dalla determinazione delle tariffe di cui al punto successivo.
5. di demandare alla giunta comunale la fissazione delle tariffe di cui all'allegato A) al presente atto e parte integrante dello stesso;
6. di approvare l'allegato regolamento "Regolamento per il servizio dei trasporti funebri nel comune di Cinisello Balsamo" ferma restando la competenza del sindaco a disciplinare orari, modalità, percorsi, dei trasporti, nonché luoghi e modalità per la sosta;
7. di approvare l'allegato schema di Convenzione tra l'amministrazione comunale e le imprese funebri autorizzate ai fini della garanzia di esecuzione di servizi funebri istituzionali;
8. di abrogare tutte le disposizioni presenti nei vigenti regolamenti comunali che siano in contrasto con il presente atto.

Regolamento per il servizio dei trasporti funebri nel Comune di Cinisello Balsamo

Disposizioni generali

Articolo 1- Oggetto del Regolamento-

1. Il presente Regolamento in osservanza delle Leggi Sanitarie, del Codice Civile del Regolamento di Polizia Mortuaria- nonché della legislazione regionale ha per oggetto il complesso delle norme dirette a tutti i cittadini ed alla Pubblica Amministrazione intese a disciplinare il servizio dei trasporti funebri

TITOLO I– Trasporti funebri-

Articolo 2-Definizione ed esercizio del trasporto funebre-

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, alla camera ardente, al luogo delle onoranze, al Cimitero, al Crematorio, dall'uno all'altro di questi luoghi mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, osservando le vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione da parte del medico al momento dell'accertamento del decesso. Nella nozione di trasporto di cadavere sono comprese la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale comunale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
2. E' escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo del decesso quando questo è in struttura sanitaria; tale trasferimento è da svolgersi solo dal personale incaricato dalla Direzione sanitaria.
3. Per trasporto funebre si intende il trasporto di cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge ed è disciplinato dal Capo IV del D.P.R.n.285/90 - Regolamento di Polizia Mortuaria- e, nell'ambito comunale, dal presente regolamento.
4. Al trasporto di resti mortali, intesi come "esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi" si applicano le norme della Circolare n.10 del 31 luglio 1998 del Ministero della sanità e dell'art. 7, non costituendo trasporto di cadavere.
5. Il trasporto interno ai Cimiteri Comunali è considerato trasferimento interno di salma ed è eseguito a cura del personale dei Cimiteri.
6. Il servizio di trasporto funebre è esercitato a parità di condizioni e senza vincoli territoriali dalle imprese in possesso dei requisiti di legge, e per quelli che si svolgono interamente all'interno del territorio comunale, anche dei requisiti minimi fissati dal presente regolamento.
7. Per l'esercizio del trasporto funebre, nell'ambito del territorio comunale, le Imprese sono tenute all'osservanza del presente regolamento e dell'articolo 20 del D.P.R. n.285/90 per quanto concerne i mezzi di trasporto che devono essere muniti della necessaria autorizzazione al trasporto rilasciata dal Comune stesso.
8. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un "incaricato di pubblico servizio", limitatamente allo svolgimento di tale attività, ed appositamente autorizzato.

9. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 3 – Deposizione della salma nel feretro -

1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 del D.P.R. n. 285/90, e sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione in materia nonché dai relativi regolamenti d'attuazione.
2. La vestizione della salma e il suo collocamento nel feretro sono effettuati a cura dei familiari o loro mandatari, o anche, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto ad accogliere dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, per il tempo necessario alla loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni del caso.

Articolo 4 - Verifica e chiusura feretri-

1. La chiusura del feretro è fatta decorso il periodo d'osservazione, tranne le eccezioni consentite, e prima che la salma sia trasportata, a cura del personale incaricato del trasporto funebre; nel caso previsto dall'articolo 15 dal delegato dell'A.S.L. del luogo di partenza.
2. Chi è tenuto alla verifica ed alla chiusura del feretro controlla l'applicazione delle caratteristiche prescritte per l'impiego dei feretri in relazione al tipo di trasporto ed alla pratica funeraria scelta. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante dalla tariffa stabilita dalla Regione qualora le prestazioni siano svolte dalle A.S.L. o un corrispettivo diverso entro tali valori considerati massimi, qualora la verifica sia compiuta dall'incaricato del trasporto funebre.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 5- Fornitura gratuita di feretri-

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per le salme delle persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato d'indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale in attuazione alla Legge n.328 dell'8/11/2000 con le procedure di cui al Decreto Legislativo n.109 del 31/3/1998 (Isee) e successive integrazioni e modifiche o dalla notorietà.
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza permanente e non contraddetta di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso. Qualora successivamente al decesso ed alla sepoltura i familiari provvedano a compiere atti di interesse per la salma, la fornitura gratuita del feretro e ogni altra spesa sostenuta dal Comune, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni in conto terzi e vanno rimborsate entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento dell'interesse per la salma. In questo caso trovano applicazione gli articoli dal 2028 al 2032 del Codice Civile ed il Comune ha titolo alla riscossione coattiva se i familiari non provvedano entro i termini.
4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di leggi e regolamenti che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono il coniuge, in difetto di quest'ultimo i figli e così proseguendo i parenti più

prossimi individuati secondo gli articoli 74 e segg. del Codice Civile e, se concorrono più parenti dello stesso grado, tutti gli stessi.

Articolo 6- Modalità di trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza-

1. Compete al Sindaco, fatte salve le eccezionali limitazioni dell' articolo 27 del Testo unico leggi di pubblica sicurezza- R.D.n.773 del 18/6/1931- disciplinare con Ordinanza le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre soprattutto in relazione a:
 - a. Orari di svolgimento dei servizi e di arrivo ai Cimiteri;
 - b. Giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - c. Viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - d. Termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
 - e. Luoghi per la sosta delle auto funebri in transito.
2. Nessuna sosta è consentita oltre a quelle autorizzate, salvo casi di forza maggiore.
3. I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i ministri degli altri Culti i cui rapporti siano regolati con lo Stato dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, i ministri dei Culti che, pur non ancora regolati, abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della Legge n.1129 del 24/6/1929 che intervengono all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
4. La salma può sostare in Chiesa o luogo di Culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
5. Ove i cortei fossero di notevole lunghezza per il numero dei partecipanti si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare ed interrompere il passaggio di un corteo funebre.
6. Nei casi speciali di cortei molto numerosi sarà richiesta la collaborazione del Corpo di Polizia Municipale per favorire lo svolgimento del corteo.
7. L'Amministrazione Comunale esercita, tramite i propri addetti incaricati dal Sindaco, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale. Gli standard prestazionali sono stabiliti nel presente regolamento. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 107 del D.P.R. n.285/90.
8. Qualora gli addetti ai controlli o altre Autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento o ad altre norme, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa, potranno sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto segnalando agli organi preposti le irregolarità accertate.
9. In caso di perduranti inottemperanze il dirigente dell'ufficio comunale preposto dovrà disporre l'interdizione temporanea dall'esercizio dei trasporti funebri o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività.
10. I trasporti di salme di cui al capo IV del DPR n.285/90 sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dal punto di vista igienico- sanitario dall' ASL locale che, se necessario, sottopone al Sindaco le proposte di miglioramento sanitario del servizio.

Articolo 7- Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di resti mortali

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'articolo 24 del DPR n.285/90,

- con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al Cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna con le ceneri, al destinatario così come riportato nell'autorizzazione al trasporto.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del DPR n. 285/90 quali applicabili a seguito del DPCM del 26 maggio 2000 e provvedimenti regionali attuativi.
 3. Per il trasporto esterno al Cimitero dei resti mortali così come definiti dalla Circolare n.10 del 31/7/1998 del Ministero della Sanità dentro contenitori specifici, non è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'articolo 20 del DPR n.285/90, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri; per i resti mortali è comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza.
 4. Per il trasporto di resti mortali l'Impresa deve essere nelle condizioni descritte nei commi 1 e 2 del successivo articolo 9.
 5. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali; le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
 6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, avente le caratteristiche previste dalla Legge.

Articolo 8 – Trasporti gratuiti ed a pagamento-

1. I trasporti funebri sono a pagamento, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. I trasporti funebri svolti per le persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per salme di persone di cui vi sia disinteresse da parte dei familiari, sono a pagamento con onere a carico del comune. Trova applicazione l'articolo 5
3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del comune in termini di anticipazione, fermo restando la ripetizione della somma, con la sola eccezione di casi di indigenza, appartenenza a famiglie bisognose o disinteresse da parte dei familiari, quando il luogo del decesso sia:
 - a) abitazione inadatta e pericolosa per potervi svolgere l'osservazione dei cadaveri l'inadeguatezza dei locali è ratificata dall'ASL;
 - b) la pubblica via o altro luogo pubblico.
4. All'incaricato del trasporto funebre, per l'esecuzione dello stesso nell'ambito comunale, è dovuta una somma pari o inferiore alla tariffa massima che viene stabilita dal Comune nell'allegato "A" al presente regolamento
5. Ciascuna Impresa che intenda esercitare il trasporto funebre nel Comune di Cinisello Balsamo è tenuta a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore ai cittadini interessati in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.
6. Il prezzo del trasporto funebre, inteso come corrispettivo di tutte le operazioni ad esso inerenti, dovrà essere indicato in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale, come anche dalle voci relative a diritti o altre tariffe da versare a qualunque titolo all'Amministrazione Comunale.

Articolo 9- Autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento-

1. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri devono dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia di affari di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S. – R.D. n.773 del 18 giugno 1931. La durata della autorizzazione è quinquennale, rinnovabile per eguale periodo di tempo.
2. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranze funebri devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente ai sensi dell'articolo 8 della Legge n.21 del 15/1/1992- "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"
3. La singola autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre può essere sospesa temporaneamente nei seguenti casi:
 - a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
 - b) mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
 - c) mancanza di decoro da parte del personale dell'Impresa nello svolgimento del servizio;
 - d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative del personale dell'Impresa;
 - e) mancato servizio;
 - g) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle Imprese di onoranze funebri;
4. La sospensione temporanea ripetuta per 3 volte nell'arco di due anni determina la revoca dell'autorizzazione.
5. Le condizioni ostative di cui al successivo articolo 11, se sorgono in capo al titolare di una autorizzazione già rilasciata, comportano la revoca dell'autorizzazione suddetta.

Articolo 10- Requisiti delle Imprese per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento-

Le Imprese di onoranze funebri che intendono richiedere l'autorizzazione a svolgere l'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento nel territorio del Comune devono dimostrare di avere i seguenti requisiti minimi:

- a) disponibilità continuativa di una rimessa conforme alle disposizioni del DPR n.285/90 e di almeno un carro funebre di proprietà o in leasing;
 - b) un responsabile dell'andamento dell'impresa e altro personale non inferiore a una unità per ogni sede e filiale, con disponibilità saltuaria di ulteriore personale, se occorrente, purché in regola con le vigenti norme contributive ed assicurative. E' equiparato a personale dipendente il titolare dell'Impresa individuale o il socio che svolge nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa;
 - c) disponibilità continuativa nel Comune di una sede ove svolgere la trattazione degli affari;
 - d) dotazione organica e di mezzi prevista nell'articolo 12.
2. Le imprese che forniscono servizi di trasporto funebre per conto di terzi devono dimostrare il possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1 lettere a), b) e d).
 3. Verificata la sussistenza delle condizioni previste, il Dirigente dell'ufficio comunale preposto autorizza la singola impresa, previa sottoscrizione di apposita convenzione regolante la garanzia di esecuzione di servizi istituzionali funebri.

Articolo 11-Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento

1. Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione, le seguenti situazioni se gravanti sul responsabile dell'andamento dell'impresa o in caso di impresa funebre anche sul personale addetto a trattare con i dolenti:
 - a. sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due(2) anni o sentenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte oppure dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - b. procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con R.D.n.267 del 16/3/1942;
 - c. misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge n.1423 del 27/12/1956 come modificato dall'articolo 4 della Legge n.327 del 3/8/1988 finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - d. misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del Codice Penale finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - e. misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge n.575 del 31/5/'65 e successive integrazioni e modificazioni;
 - f. sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513 bis del Codice Penale;
 - g. contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
 - h. interdizione di cui all'articolo 32 bis del Codice penale;
 - i. incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32 ter e 32 quater del Codice penale.

Articolo 12- Dotazione organica e dei mezzi –

- 1) Le imprese che effettuano trasporti funebri a pagamento nel Comune di Cinisello Balsamo occorre che dimostrino e comunichino al comune stesso, con idonea documentazione, la disponibilità continuativa di una dotazione sufficiente di autofunebri autorizzate e di personale dipendente per assicurare il regolare e decoroso disimpegno del servizio.
- 2) La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare decorosamente il carico e scarico delle salme.
- 3) La dotazione di personale deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza di personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di sicurezza e decoro, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza in base al Decreto Legislativo n.626/'94 e sue successive integrazioni.
- 4) Il Sindaco, con propria ordinanza, individua le dotazioni minimali per le diverse fattispecie di trasporto, condizioni alle quali le Imprese dovranno attenersi, nelle more della definizione del Piano di Sicurezza.

- 5) Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà essere in regola con le norme pensionistiche ed assicurative sia esso dipendente dell'impresa che svolge il servizio oppure di impresa a ciò commissionata.
- 6) L'impresa esercente il trasporto funebre a pagamento può peraltro documentare la possibilità di fare affidamento in maniera continuativa nell'anno sui mezzi di soggetti terzi, dotati delle caratteristiche richieste, anche con contratto di leasing.

Articolo 13- Autorizzazione al singolo trasporto funebre

- 1) L'autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR n.285/90 è rilasciata dagli uffici del Comune previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, nonché di quanto disciplinato dal presente regolamento.
- 2) In particolare, prima del rilascio, il personale comunale incaricato dovrà verificare, per ciascun trasporto:
 - a. l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
 - b. la corrispondenza di tutti gli elementi descrittivi ed identificativi del servizio con la reale situazione di fatto compresi i tempi, il percorso previsto, il mezzo impiegato, gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre;
 - c. l'esistenza di autorizzazione ad esercitare l'attività di "trasporto funebre" rilasciata dal Comune di Cinisello Balsamo o da altro Comune, dove non sia già depositata una tantum;
 - d. in assenza dell'autorizzazione di cui al precedente punto c) è sufficiente un'autocertificazione che attesti il rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.
- 3) A tal fine dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione che semplifichino le fasi di autorizzazione e controllo, preferendo ove possibile la trasmissione per via telematica nelle forme consentite dalla Legge.
- 4) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Comune stesso a seguito di domanda degli interessati.
- 5) Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Comune dove è avvenuto il decesso o comunque competente a formare l'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 DPR n.396 del 3/11/2000 a seguito di domanda degli interessati.
- 6) La autorizzazione al trasporto deve essere completa di autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione o alla cremazione rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile.
- 7) All'autorizzazione è, successivamente, allegato l'attestato della verifica del feretro effettuata ai sensi dell'articolo 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del DPR.285/90.
- 8) Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto ed il Cimitero di sepoltura.
- 9) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, sempre che sia accertata la regolarità sia dei documenti che del feretro in rapporto alla sepoltura, secondo quanto risulta dalla documentazione.

Articolo 14- Effettuazione del trasporto funebre, auto funebri-

- 1) I trasporti vengono eseguiti con auto funebri che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri.
- 2) In casi eccezionali, autorizzati dal Sindaco o suo delegato, per motivi cerimoniali o di esequie particolari, il trasporto può essere effettuato senza uso di auto-funebre. In tale

caso è necessaria la presenza del numero di addetti occorrenti per assicurare il trasporto manuale.

- 3) L'auto funebre deve essere conforme a quanto stabilito dall'articolo 20 del DPR n.285/90 ed all'interno deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali del Servizio di Igiene Pubblica.
- 4) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto, e all'obitorio deve essere fatto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con idoneo mezzo di cui agli articoli 19 e 20 del DPR n.285/90 ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- 5) Se la salma non è nella propria abitazione ma presso ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, istituto, albergo o altro luogo nel territorio comunale il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, dove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
- 6) Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il competente servizio dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze; i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata e senza corteo.
- 7) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio od assimilati ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, parti di cadaveri ed assimilati, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 4, salvo che non sia richiesto dagli aventi titolo l'uso di un'auto funebre finestrato.

Articolo 15- morti per malattie infettive -diffusive-

- 1) Nel caso di morte per malattie infettive – diffusive il competente servizio dell'ASL prescrive le norme relative al trasporto di cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, di volta in volta o in via generale.
- 2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, vengono impartite le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato tempestivamente al deposito di osservazione per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.
- 3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni impartite a termini dei commi precedenti, salvo che il competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 16-Trasporti all'estero o dall'estero-

- 1) Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato in relazione alla destinazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, resa esecutiva e ratificata con R.D. n.1379 del 1/7/1937, o ad altri atti di diritto internazionale, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni dell'articolo 27 del DPR n.285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso Decreto.
- 2) In entrambi i casi, per morti di malattie infettive- diffusive si applicano le disposizioni dell'articolo 25 dello stesso Decreto.

Articolo 17 Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio-

- 1) Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento dal Comune, in conformità alle norme regolamentari comunali e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
- 2) L'idoneità della rimessa e delle attrezzature relative è accertata dal dirigente del servizio d'igiene dell'ASL, fatta salva la competenza dell'autorità di P.S. e del servizio antincendi.
- 3) Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono avvalersi di apposito luogo di parcheggio che è individuato dal responsabile del servizio cimiteriale o in Cimitero.

TITOLO II – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI E SERVIZI ISTITUZIONALI FUNEBRI

Articolo 18- Funzioni – Requisiti, licenze ed autorizzazioni-

- 1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a. Svolgere le incombenze non riservate al Comune, od al gestore del Cimitero, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso enti di culto od altri soggetti sulla base di specifico mandato scritto;
 - b. Fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c. Occuparsi delle onoranze funebri;
 - d. Effettuare il trasporto di salme.
- 2) Le imprese di pompe funebri, fermo restando il possesso della licenza prescritta dall'articolo 115 del TULPS, approvato con regio decreto n.773 del 18/6/1931, saranno munite della prescritta autorizzazione di esercizio all'attività commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari nonché di tutte le necessarie licenze o autorizzazioni per l'esercizio di specifiche attività.

Articolo 19- Divieti -

- 1) E' fatto divieto alle Imprese :
 - a) Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;
 - b) Di sostare negli uffici e nei locali del Comune così come in altri luoghi in cui si trova la salma oltre il tempo necessario per esplicare gli incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

Articolo 20- Garanzia di esecuzione dei servizi istituzionali funebri-

- 1) I servizi istituzionali funebri consistono nella esecuzione dei trasporti funebri gratuiti ed alla fornitura di cofani funebri per indigenti o appartenenti a famiglie bisognose come meglio descritti all'articolo 5.

- 2) Le imprese di pompe funebri autorizzate all'esercizio del trasporto funebre a pagamento nel Comune, a richiesta, sono tenute a provvedere, in base ad apposita convenzione, alla fornitura dei servizi istituzionali funebri attraverso una equilibrata turnazione tra queste. La convenzione dovrà riportare il numero telefonico del disponibile per l'intero arco della giornata (24ore) al quale la Pubblica Autorità si dovrà rivolgere al bisogno.
- 3) Fino alla sottoscrizione della convenzione, o in assenza di questa, ogni Impresa autorizzata dal Comune all'esercizio del trasporto funebre, per la natura dello stesso, è tenuta alla fornitura dei servizi istituzionali funebri a richiesta del Comune.
- 4) Il pagamento all'esecutore del servizio funebre istituzionale è sempre garantito anche in assenza di convenzione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 21- Cautele ed efficacia-

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune.
- 2) Ogni norma comunale in contrasto con quelle di questo regolamento cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 22- Responsabile del servizio di polizia mortuaria-

- 1) Ai sensi dell'articolo 107 del Decreto Leg.vo n.267/2000 spetta al dirigente del servizio di stato civile l'incarico di responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento spettano al responsabile del servizio di polizia mortuaria, su deliberazione della Giunta Comunale che definisce gli indirizzi ed i controlli, salvo che non si tratti di atti di competenza del consiglio comunale.

Articolo 23- Sanzioni

- 1) Per le infrazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste per le infrazioni all'articolo 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 9 luglio 1934, n.1265.

Schema di convenzione tra il Comune di Cinisello Balsamo e le Imprese Funebri autorizzate ai fini dell' esecuzione dei servizi di trasporto funebri istituzionali.

Tra

Il Comune di Cinisello Balsamo- C.F. 01971350150- ai fini del presente atto rappresentato da Dirigente del Settore affari generali e demografici domiciliato per la carica presso la sede

e

L'Impresa di Pompe funebrirappresentata dadomiciliato per la carica in

Premesso

che il Comune di Cinisello Balsamo ha rinunciato alla privativa del servizio trasporto funebre e ritiene che una corretta gestione delle attività funebri, così come previsti dalle vigenti normative, scaturisce da una efficace integrazione degli ambiti di competenza del Comune e delle Imprese funebri autorizzate aventi sede nel Comune stesso;

che l'autorizzazione ad effettuare il trasporto funebre nel territorio comunale è subordinata alla prestazione dei servizi funerari istituzionali di competenza comunale;

che la Legge affida al Comune l'onere di garantire servizi funebri istituzionali;

considerato che per il più rapido accesso ai servizi funebri di legge da parte delle Pubbliche Autorità (Carabinieri- Pubblica Sicurezza- Vigili del Fuoco- Autorità Giudiziaria- ASL -) è opportuno che sia disponibile un numero telefonico unico di riferimento;

visto il Titolo V del Testo unico degli Enti Locali Decreto Legislativo n.267/2000;

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1- Oggetto-

- 1) Il Comune di Cinisello Balsamo affida alle Imprese autorizzate sottoscrittrici della presente Convenzione ed a quelle in possesso di analoghe caratteristiche che si convenzionassero successivamente l'onere di provvedere a garantire i servizi istituzionali funebri sul proprio territorio.
- 2) I servizi istituzionali funebri consistono nella esecuzione dei trasporti funebri gratuiti nella fornitura del cofano per indigenti o appartenenti a famiglie bisognose come individuate nell'articolo 5 del regolamento per il servizio di trasporti funebri nel comune di Cinisello Balsamo.

Articolo 2- Turnazioni-

- 1) Ogni Impresa convenzionata deve garantire con turnazione mensile la pronta reperibilità di mezzi, forniture e personale capaci di intervenire su chiamata della Pubblica Autorità nel luogo da questa indicato entro 60 minuti nel periodo che va dalle ore 20.00 alle ore 8.00 ed entro 45

minuti nel periodo che va dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Nei giorni festivi il termine massimo di intervento è entro 60 minuti.

- 2) Con il rilascio di una nuova autorizzazione la nuova impresa funebre è tenuta alla fornitura dei servizi funebri istituzionali alle stesse condizioni degli altri soggetti prima firmatari. Il primo turno ha inizio al termine delle turnazioni delle altre imprese già autorizzate.

Articolo 3- Pronta reperibilità-

- 1) Il Comune di Cinisello Balsamo provvede a mettere a disposizione dell'Impresa turnista un cellulare cui corrisponde un numero telefonico che sarà diffuso alle strutture territoriali competenti di Polizia dello Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Autorità Giudiziaria e ASL; lo stesso cellulare sarà abilitato alle telefonate dirette agli uffici comunali interessati. A fine turno l'impresa funebre ha l'obbligo di consegnare a quella subentrante il telefono cellulare regolarmente funzionante.

Articolo 4- Accesso all'obitorio –

- 1) L'accesso al deposito di osservazione o all'obitorio è consentito per il tempo strettamente necessario alle operazioni di consegna del cadavere e del cofano.

Articolo 5- Pagamenti

- 1) Il pagamento dei servizi istituzionali funebri è a carico del Comune alle seguenti tariffe che saranno aggiornate ogni due anni con il coefficiente di rivalutazione della moneta elaborato dall'ISTAT con decorrenza dal giorno di effettiva liberalizzazione del servizio come indicato dalla Delibera:
 - a) trasporto funebre su chiamata della Pubblica Autorità svolto in giorno festivo o in orario notturno (20.00-8.00) euro comprensivo del servizio e della fornitura di materiali a perdere, senza aggiunta di altri oneri;
 - b) trasporto funebre su chiamata della Pubblica Autorità svolto in giorno feriale e in orario diurno (8.00-20.00) euro comprensivo del servizio e della fornitura di materiali a perdere, senza aggiunta di altri oneri;
 - c) fornitura di feretro per indigente, incassamento e confezionamento, trasporto funebre dal luogo di decesso a quello di sepoltura in Cimitero del Comune Cinisello Balsamo euro
- 2) I pagamenti vengono effettuati mensilmente a cura del servizio competente entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della fattura che è accompagnata dall'elenco dei servizi svolti e da fotocopia di documento firmato che attesti l'Autorità che ha ordinato il servizio.

Articolo 6- Durata-

- 1) La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha una durata di 5 anni con facoltà di recesso da parte del Comune di Cinisello Balsamo notificata con un preavviso alle altre parti di almeno 6 mesi a mezzo di raccomandata A.R.

Articolo 7- Sospensione e revoca-

- 1) In caso di sospensione, da parte del Comune, del servizio autorizzato, l'Impresa funebre in turno è sospesa anche dallo svolgimento dei servizi funebri istituzionali. In tal caso il Comune

richiede ad altra Impresa di sostituire quella sospesa, con eventuale maggiori oneri a carico dell'impresa sospesa.

- 2) In caso di revoca dell'autorizzazione al servizio funebre, l'Impresa decade dall'obbligo di fornire il servizio funebre istituzionale che verrà ripartito tra le rimanenti imprese autorizzate.

Articolo 8- norme di riferimento e controversie-

- 1) Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mortuaria ed in materia contrattuale, ai regolamenti comunali ed alle loro disposizioni attuative, anche con riferimento a qualunque ipotesi di danno eventualmente subito dal Comune di Cinisello Balsamo.
- 2) Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente il Foro di Monza. Il giudice dovrà essere adito solo dopo aver dimostrato l'infruttuosità del tentativo di accordo bonario che dovrà essere stato promosso dalla parte più diligente.

Articolo 9- Spese contrattuali-

- 1) La presente convenzione è da registrare solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del DPR n.131/'86; per sua natura è esente dall'applicazione dei diritti di segreteria.
- 2) La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo che è carico del Comune di Cinisello Balsamo.

Letto, confermato e sottoscritto
Cinisello Balsamo

p. Il Comune di Cinisello Balsamo

p. Impresa

Parte II – Elenco dei servizi e delle prestazioni soggette a tariffa

Tariffe da corrispondere al Comune ai sensi di legge per prestazione singola

- 1.1 Rilascio autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri, ossa, resti mortali ed esiti di XXX €
fenomeni cadaverici trasformativi conservativi nel comune o in Italia
- 1.2 Rilascio autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri, ossa, resti mortali ed esiti di XXX €
fenomeni cadaverici trasformativi conservativi all'estero
2. Rilascio autorizzazione generica diversa dalle precedenti XXX €
- 3.1 Sosta in apposita area stabilita dal regolamento per autofunebre in transito XXX €

Tariffe massime da applicare all'utenza

- 5.1 Trasporto funebre all'interno del territorio del Comune di Cinisello Balsamo XXX €
comprensivo di eventuale sosta purché di durata inferiore a 1 ora, con fornitura di
autofunebre, autista, necrofori secondo quantità occorrente
- 5.2 Trasporto funebre all'interno del territorio del Comune di Cinisello Balsamo con XXX €
fornitura di carro funebre chiuso, autista, necrofori secondo quantità occorrente
- 5.3 Trasporto funebre di contenitore di parti anatomiche riconoscibili all'interno del XXX €
territorio del Comune di Cinisello Balsamo, con fornitura di carro funebre, autista,
necrofori secondo quantità occorrente
- 5.4 Trasporto funebre di urna cineraria all'interno del territorio del Comune di Cinisello XXX €
Balsamo, con fornitura di autofunebre, autista, necrofori secondo quantità occorrente
- 5.5 Trasporto funebre di cassetta di resti ossei all'interno del territorio del Comune di XXX €
Cinisello Balsamo, con fornitura di autofunebre, autista, necrofori secondo quantità
occorrente
- 5.6 Trasporto funebre di contenitore di resti mortali all'interno del territorio del Comune di XXX €
Cinisello Balsamo, con fornitura di autofunebre, autista, necrofori secondo quantità
occorrente

Tariffe da corrispondere all'incaricato del servizio di trasporto per i servizi istituzionali

trasporto funebre su chiamata della Pubblica Autorità svolto in giorno festivo o in orario notturno (20.00-8.00) comprensivo del servizio e della fornitura di materiali a perdere, senza aggiunta di altri oneri;	euro
trasporto funebre su chiamata della Pubblica Autorità svolto in giorno feriale e in orario diurno (8.00-20.00) comprensivo del servizio e della fornitura di materiali a perdere, senza aggiunta di altri oneri;	euro
fornitura di feretro per indigente, incassamento e confezionamento, trasporto funebre dal luogo di decesso a quello di sepoltura in Cimitero del Comune Cinisello Balsamo	euro

In prosecuzione di seduta si passa alla discussione dell'argomento all'o.d.g.: "Eliminazione del diritto di privativa in materia di trasporto funebre e conseguente regolamentazione delle attività ad esso connesse".

Vengono presentati i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTO MASSA

sostituire al punto 2) della premessa della delibera le parole "comporterà automaticamente" con "**potrebbe comportare**"

EMENDAMENTO N. 1 PETRUCCI

Art. 5 comma 1: Inserire dopo "familiari" "**previa verifica dell'effettiva sussistenza di tali condizioni**"

SUBEMENDAMENTO BONGIOVANNI all'EMENDAMENTO N. 1 PETRUCCI

Art. 5 comma 1: Aggiungere dopo "condizioni" "**da parte dell'Ufficio Servizi Sociali**"

EMENDAMENTO N.2 PETRUCCI

Art. 6 comma 4: Togliere "**ordinaria**"

EMENDAMENTO N. 3 PETRUCCI

Art. 6 comma 5: Aggiungere dopo "fossero" "**brevi o**"
Togliere "**urbano**"

EMENDAMENTO N. 4 PETRUCCI

Art. 6 comma 7: Cassare "tramite i propri addetti incaricati dal Sindaco"

EMENDAMENTO N. 6 PETRUCCI

Art. 12 comma 1: sostituire "sufficiente" con "**adeguata**"

EMENDAMENTO N. 8 PETRUCCI

Art. 12 comma 4 : aggiungere alla fine "stabilendo che la dotazione minima è di un carro funebre e quattro addetti"

EMENDAMENTO N. 9 PETRUCCI

Art. 12 comma 6: Cassare

EMENDAMENTO N. 10 PETRUCCI

Art. 19, comma 1) a): sostituire "inopportuno" con "**inappropriato**"

Art. 19, comma 1) b): aggiungere dopo "comune" "**nei reparti di degenza o di case di cura**"

EMENDAMENTO n. 1 MAGGIORANZA

Art. 10 punto c): cassare "**nel Comune**"

EMENDAMENTO n. 2 MAGGIORANZA

Nella Premessa dello Schema di convenzione” cassare al comma 1 “**aventi sede nel Comune stesso**”

Viene proposto dagli uffici di aggiungere al dispositivo della deliberazione in oggetto il punto “9) di dare atto che l’entrata in vigore del regolamento per il servizio dei trasporti funebri è subordinata alla procedura di accreditamento delle imprese”

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati.

L’emendamento presentato dal Consigliere Massa viene accettato dal Consiglio Comunale senza votazione.

Il Presidente pone in votazione il Subemendamento Bongiovanni all’emendamento n. 1 del Consigliere Petrucci e si determina il seguente risultato (All. A all’originale dell’atto):

Componenti presenti:	n.	17	
Componenti votanti:	n.	15	
Voti favorevoli:	n.	1	
Voti contrari:	n.	14	
Astenuti:	n.	2	Ghezzi – Petrucci

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento Bongiovanni respinto a maggioranza di voti.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 1 del Consigliere Petrucci e si determina il seguente risultato (All. B all’originale dell’atto):

Componenti presenti:	n.	21	
Componenti votanti:	n.	20	
Voti favorevoli:	n.	20	
Voti contrari:	n.	0	
Astenuti:	n.	1	Mangiacotti

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n. 1 Petrucci approvato all’unanimità di voti.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 2 del Consigliere Petrucci e si determina il seguente risultato (All. C all’originale dell’atto):

Componenti presenti:	n.	20	
Componenti votanti:	n.	20	
Voti favorevoli:	n.	20	
Voti contrari:	n.	0	
Astenuti:	n.	0	

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento n. 2 Petrucci approvato all'unanimità di voti.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 3 del Consigliere Petrucci e si determina il seguente risultato (All. D all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	20
Componenti votanti:	n.	20
Voti favorevoli:	n.	20
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento n. 3 Petrucci approvato all'unanimità di voti.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 4 del Consigliere Petrucci e si determina il seguente risultato (All. E all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	21
Componenti votanti:	n.	21
Voti favorevoli:	n.	21
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento n. 4 Petrucci approvato all'unanimità di voti.

Il Presidente pone in votazione l'art. 5 così come emendato e si determina il seguente risultato (All. F all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	21
Componenti votanti:	n.	21
Voti favorevoli:	n.	21
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 5 approvato all'unanimità di voti.

Il Presidente pone in votazione l'art. 6 così come emendato e si determina il seguente risultato (All. G all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	21
Componenti votanti:	n.	21
Voti favorevoli:	n.	21
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 6 approvato all'unanimità di voti.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 6 del Consigliere Petrucci e si determina il seguente risultato (All. H all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	21
Componenti votanti:	n.	21
Voti favorevoli:	n.	21
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento n. 6 Petrucci approvato all'unanimità di voti.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 8 del Consigliere Petrucci e si determina il seguente risultato (All. I all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	20
Componenti votanti:	n.	20
Voti favorevoli:	n.	20
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento n. 8 Petrucci approvato all'unanimità di voti.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 9 del Consigliere Petrucci e si determina il seguente risultato (All. L all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	20	
Componenti votanti:	n.	18	
Voti favorevoli:	n.	2	
Voti contrari:	n.	16	
Astenuti:	n.	2	Massa - Riboldi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento n. 9 Petrucci respinto a maggioranza di voti.

Il Presidente pone in votazione l'art. 12 così come emendato e si determina il seguente risultato (All. M all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	21
Componenti votanti:	n.	21
Voti favorevoli:	n.	21
Voti contrari:	n.	0

Astenuti: n. 0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 12 approvato all'unanimità di voti.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 della maggioranza e si determina il seguente risultato (All. N all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	18
Componenti votanti:	n.	18
Voti favorevoli:	n.	18
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento n. 1 della maggioranza approvato all'unanimità di voti.

Il Presidente pone in votazione l'art. 10 così come emendato e si determina il seguente risultato (All. O all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	19
Componenti votanti:	n.	19
Voti favorevoli:	n.	19
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'art. 10 approvato all'unanimità di voti.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 10 del Consigliere Petrucci e si determina il seguente risultato (All. P all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	19
Componenti votanti:	n.	19
Voti favorevoli:	n.	19
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento n. 10 Petrucci approvato all'unanimità di voti.

Il Presidente pone in votazione l'art. 19 così come emendato e si determina il seguente risultato (All. Q all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	19
Componenti votanti:	n.	19
Voti favorevoli:	n.	19
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'articolo 19) approvato a unanimità di voti.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 2 della maggioranza e si determina il seguente risultato (All. R all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	20
Componenti votanti:	n.	19
Voti favorevoli:	n.	19
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il consigliere Leoni, pur presente in aula, non vota.

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento n. 2 della maggioranza approvato all'unanimità di voti.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dagli uffici e si determina il seguente risultato (All. S all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	20
Componenti votanti:	n.	19
Voti favorevoli:	n.	19
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	1 Leoni

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato all'unanimità di voti.

Il Presidente pone in votazione, infine, la delibera all'ordine del giorno e si determina il seguente risultato (All. T all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.	21
Componenti votanti:	n.	21
Voti favorevoli:	n.	21
Voti contrari:	n.	0
Astenuti:	n.	0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la delibera approvata all'unanimità di voti.

Il testo approvato è pertanto il seguente:

TESTO EMENDATO

Oggetto: Eliminazione del “diritto di privativa” in materia di trasporto funebre e conseguente regolamentazione delle attività ad esso connesse.

Nel nostro comune il servizio di trasporto funebre storicamente assunto in regime di privativa ai sensi degli artt.1 c 8 del RD 2578/1925 è stato gestito ricorrendo all'appalto di pubblico servizio mediante affidamento in concessione a terzi. In tale contesto la ditta concessionaria ha sempre agito in nome e per conto dell'ente stesso.

L'ultima gara d'appalto è stata svolta nel 1997 per il quinquennio 1997/2002. Con delibera di Giunta Comunale n.245/2002 il contratto è stato prorogato per un anno con scadenza prevista 31 luglio 2003.

Le ragioni di tale proroga si fondavano sulla necessità di avere in tale ambito una uniformità di indirizzo stante le diversità evidenziate tra la tesi dell'Autorità Garante del mercato e della concorrenza detta Antitrust che non giustificava più la gestione esclusiva da parte dei Comuni di un servizio che, di fatto, creava un meccanismo di distorsione della concorrenza tra le Ditte che gestiscono servizi di Onoranze Funebri ed il parere espresso dal Ministero che, al contrario, ribadiva la piena legittimità da parte dei Comuni all'esercizio con diritto di privativa di questo servizio. A ciò si aggiunga che a seguito delle recenti modificazioni normative ed in particolare del titolo V della Costituzione la materia funeraria ha subito ulteriori interventi correttivi ancora in corso di regolamentazione.

Allo stato, sebbene il legislatore non abbia ancora abrogato il Regio Decreto 2578 del 1925, è ormai certo che sia la riforma imminente del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria del 1990 che le opinioni delle organizzazioni del Settore, Sefit, Federgasacqua nonché di esperti di rilevanza nazionale indicano come percorso certo, a livello nazionale, l'eliminazione del diritto di privativa.

In tal senso si esprimono anche numerose sentenze dei Tar, tra le quali la sentenza n.41 del 24/1/2002 del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, la quale afferma che, per effetto del TUEL 267 del 2000 che recepisce la legge n.142/90, deve ritenersi tacitamente abrogato l'articolo 1 del R.D. n.2578 del 1925.

È stata svolta anche un'indagine conoscitiva tra i Comuni limitrofi con il risultato che la maggior parte di essi hanno già liberalizzato il servizio.

Concretamente è in atto in molti comuni italiani un processo di revisione del modo con il quale si presta il servizio del trasporto funebre che viene aperto a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge e nello stesso tempo regolamentato nei modi di esercizio secondo questo schema di riferimento:

1. Il comune deve definire e regolare l'ordinato svolgimento dei servizi funebri;
2. per l'esercizio dell'attività di trasporto devono essere richiesti determinati requisiti prestazionali e si è soggetti al rilascio di specifica autorizzazione da parte del comune all'impresa funebre;
3. il comune deve stabilire la tariffa massima per il trasporto funebre a pagamento;
4. la raccolta salme sulla pubblica via e il trasporto funebre degli indigenti sono servizi che devono essere resi obbligatoriamente dal comune;
5. spetta al comune definire una tariffa per l'entrata e l'uscita di feretri, resti ossei, urne cinerarie dal territorio comunale e per il rilascio di autorizzazione all'interno del territorio;
6. spetta al comune definire l'organizzazione del servizio stabilendo precise griglie di orari di partenza e soprattutto di arrivo ai cimiteri.

Sulla base di quanto detto, si ritiene opportuno rimuovere gli ostacoli all'esplicarsi di un regime di libera concorrenza tra i diversi soggetti che operano nel settore, prevedendo comunque, l'introduzione di strumenti di controllo diretti a garantire il decoro, la regolarità, e la fruibilità in condizioni di uguaglianza da parte di tutti i cittadini del servizio di trasporto funebre.

In tal senso occorre procedere all'approvazione di un nuovo regolamento per il servizio di trasporto funebre. Resta sempre e comunque a carico dell'ente l'obbligo del funerale e della sepoltura per gli indigenti, per le salme raccolte nella pubblica via, per coloro che non hanno familiari o i cui familiari dimostrino disinteresse; per adempiere a questo obbligo di legge ci si avvarrà di un sistema di rotazione mensile tra le Ditte di Onoranze Funebri che saranno autorizzate nei modi di legge ed iscritte ad apposito Registro tenuto presso l'Ufficio Cimiteriale, previa stipula di apposita convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante dello stesso.

Nel completare il quadro d'insieme bisogna rilevare che, come dato storico, il trasporto funebre, cioè il tragitto della salma dal luogo di decesso al Cimitero, nel nostro Comune, si attesta sui 300/350 casi all'anno a fronte dei quali corrisponde un'entrata comunale prevista per l'anno incorso pari a 35.000 euro, entrata che sarà eliminata ed in parte compensata dall'applicazione della tariffa per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto.

La liberalizzazione del servizio non comporterà uno svantaggio per i cittadini per tre ragioni fondamentali:

1. Il prezzo del trasporto incide in misura modesta sul costo complessivo delle onoranze funebri;
2. La liberalizzazione del servizio **potrebbe comportare** un contenimento del costo per effetto della concorrenza.
3. Il Comune eserciterà sempre un ruolo di controllo sociale e stabilirà la tariffa massima

Il Funzionario
Dr.ssa Rita Garozzo

Vista la relazione che precede e concordando con quanto in essa contenuto

Il Funzionario titolare di P.O.
Dr. Maurizio Anzaldi

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto:

- lo statuto comunale
- il T:U: 267/2000
- il regolamento di polizia mortuaria 285/90
- la relazione che precede
- gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art.49 del T.U. 267/2000

con voti

DELIBERA

1. Di rinunciare al diritto di privativa nell'esecuzione del servizio di trasporto funebre, previsto dagli artt.1 e 8 del Regio Decreto n.2578 del 1925;

2. di consentire, previa specifica autorizzazione individuale, l'esercizio del servizio di trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale, alle imprese che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento annesso alla presente deliberazione e che dichiarino di accettare le norme in esso contenute. Date le caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'amministrazione comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.
3. di confermare l'esercizio diretto ed esclusivo da parte del comune dei servizi cosiddetti istituzionali ed in particolare del funerale e della sepoltura per gli indigenti, per le salme raccolte nella pubblica via, per coloro che non hanno familiari o i cui familiari dimostrino disinteresse mediante un sistema di rotazione mensile tra le Ditte di Onoranze Funebri che saranno autorizzate nei modi di legge ed iscritte ad apposito Registro tenuto presso l'Ufficio Cimiteriale previa stipula di apposita convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante dello stesso.
4. di dare atto che la rinuncia al diritto di privativa comporterà una minore entrata che è stata prevista per l'anno 2003 al cod 3010420 cap 420/1 in euro 35.000 e che sarà in parte compensata dalla determinazione delle tariffe di cui al punto successivo.
5. di demandare alla giunta comunale la fissazione delle tariffe di cui all'allegato A) al presente atto e parte integrante dello stesso;
6. di approvare l'allegato regolamento "Regolamento per il servizio dei trasporti funebri nel comune di Cinisello Balsamo" ferma restando la competenza del sindaco a disciplinare orari, modalità, percorsi, dei trasporti, nonché luoghi e modalità per la sosta;
7. di approvare l'allegato schema di Convenzione tra l'amministrazione comunale e le imprese funebri autorizzate ai fini della garanzia di esecuzione di servizi funebri istituzionali;
8. di abrogare tutte le disposizioni presenti nei vigenti regolamenti comunali che siano in contrasto con il presente atto.
9. **di dare atto che l'entrata in vigore del regolamento per il servizio dei trasporti funebri è subordinata alla procedura di accreditamento delle imprese.**

Regolamento per il servizio dei trasporti funebri nel Comune di Cinisello Balsamo

Disposizioni generali

Articolo 1- Oggetto del Regolamento-

1. Il presente Regolamento in osservanza delle Leggi Sanitarie, del Codice Civile del Regolamento di Polizia Mortuaria- nonché della legislazione regionale ha per oggetto il complesso delle norme dirette a tutti i cittadini ed alla Pubblica Amministrazione intese a disciplinare il servizio dei trasporti funebri

TITOLO I– Trasporti funebri-

Articolo 2-Definizione ed esercizio del trasporto funebre-

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, alla camera ardente, al luogo delle onoranze, al Cimitero, al Crematorio, dall'uno all'altro di questi luoghi mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, osservando le vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione da parte del medico al momento dell'accertamento del decesso. Nella nozione di trasporto di cadavere sono comprese la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale comunale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
2. E' escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo del decesso quando questo è in struttura sanitaria; tale trasferimento è da svolgersi solo dal personale incaricato dalla Direzione sanitaria.
3. Per trasporto funebre si intende il trasporto di cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge ed è disciplinato dal Capo IV del D.P.R.n.285/90 - Regolamento di Polizia Mortuaria- e, nell'ambito comunale, dal presente regolamento.
4. Al trasporto di resti mortali, intesi come "esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi" si applicano le norme della Circolare n.10 del 31 luglio 1998 del Ministero della sanità e dell'art. 7, non costituendo trasporto di cadavere.
5. Il trasporto interno ai Cimiteri Comunali è considerato trasferimento interno di salma ed è eseguito a cura del personale dei Cimiteri.
6. Il servizio di trasporto funebre è esercitato a parità di condizioni e senza vincoli territoriali dalle imprese in possesso dei requisiti di legge, e per quelli che si svolgono interamente all'interno del territorio comunale, anche dei requisiti minimi fissati dal presente regolamento.
7. Per l'esercizio del trasporto funebre, nell'ambito del territorio comunale, le Imprese sono tenute all'osservanza del presente regolamento e dell'articolo 20 del D.P.R. n.285/90 per quanto concerne i mezzi di trasporto che devono essere muniti della necessaria autorizzazione al trasporto rilasciata dal Comune stesso.
8. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un "incaricato di pubblico servizio", limitatamente allo svolgimento di tale attività, ed appositamente autorizzato.

9. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 3 – Deposizione della salma nel feretro -

1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 del D.P.R. n. 285/90, e sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione in materia nonché dai relativi regolamenti d'attuazione.
2. La vestizione della salma e il suo collocamento nel feretro sono effettuati a cura dei familiari o loro mandatari, o anche, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto ad accogliere dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, per il tempo necessario alla loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni del caso.

Articolo 4 - Verifica e chiusura feretri-

1. La chiusura del feretro è fatta decorso il periodo d'osservazione, tranne le eccezioni consentite, e prima che la salma sia trasportata, a cura del personale incaricato del trasporto funebre; nel caso previsto dall'articolo 15 dal delegato dell'A.S.L. del luogo di partenza.
2. Chi è tenuto alla verifica ed alla chiusura del feretro controlla l'applicazione delle caratteristiche prescritte per l'impiego dei feretri in relazione al tipo di trasporto ed alla pratica funeraria scelta. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante dalla tariffa stabilita dalla Regione qualora le prestazioni siano svolte dalle A.S.L. o un corrispettivo diverso entro tali valori considerati massimi, qualora la verifica sia compiuta dall'incaricato del trasporto funebre.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 5- Fornitura gratuita di feretri-

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per le salme delle persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari **previa verifica dell'effettiva sussistenza di tali condizioni.**
2. Lo stato d'indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale in attuazione alla Legge n.328 dell'8/11/2000 con le procedure di cui al Decreto Legislativo n.109 del 31/3/1998 (Isee) e successive integrazioni e modifiche o dalla notorietà.
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza permanente e non contraddetta di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso. Qualora successivamente al decesso ed alla sepoltura i familiari provvedano a compiere atti di interesse per la salma, la fornitura gratuita del feretro e ogni altra spesa sostenuta dal Comune, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni in conto terzi e vanno rimborsate entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento dell'interesse per la salma. In questo caso trovano applicazione gli articoli dal 2028 al 2032 del Codice Civile ed il Comune ha titolo alla riscossione coattiva se i familiari non provvedano entro i termini.
4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di leggi e regolamenti che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono il coniuge, in difetto di quest'ultimo i figli e così proseguendo i parenti più

prossimi individuati secondo gli articoli 74 e segg. del Codice Civile e, se concorrono più parenti dello stesso grado, tutti gli stessi.

Articolo 6- Modalità di trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza-

1. Compete al Sindaco, fatte salve le eccezionali limitazioni dell' articolo 27 del Testo unico leggi di pubblica sicurezza- R.D.n.773 del 18/6/1931- disciplinare con Ordinanza le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre soprattutto in relazione a:
 - a. Orari di svolgimento dei servizi e di arrivo ai Cimiteri;
 - b. Giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - c. Viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - d. Termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
 - e. Luoghi per la sosta delle auto funebri in transito.
2. Nessuna sosta è consentita oltre a quelle autorizzate, salvo casi di forza maggiore.
3. I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i ministri degli altri Culti i cui rapporti siano regolati con lo Stato dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, i ministri dei Culti che, pur non ancora regolati, abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della Legge n.1129 del 24/6/1929 che intervengono all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
4. La salma può sostare in Chiesa o luogo di Culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
5. Ove i cortei fossero **brevi o** di notevole lunghezza per il numero dei partecipanti si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare ed interrompere il passaggio di un corteo funebre.
6. Nei casi speciali di cortei molto numerosi sarà richiesta la collaborazione del Corpo di Polizia Municipale per favorire lo svolgimento del corteo.
7. L'Amministrazione Comunale esercita il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale. Gli standard prestazionali sono stabiliti nel presente regolamento. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 107 del D.P.R. n.285/90.
8. Qualora gli addetti ai controlli o altre Autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento o ad altre norme, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa, potranno sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto segnalando agli organi preposti le irregolarità accertate.
9. In caso di perduranti inottemperanze il dirigente dell'ufficio comunale preposto dovrà disporre l'interdizione temporanea dall'esercizio dei trasporti funebri o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività.
10. I trasporti di salme di cui al capo IV del DPR n.285/90 sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dal punto di vista igienico- sanitario dall' ASL locale che, se necessario, sottopone al Sindaco le proposte di miglioramento sanitario del servizio.

Articolo 7- Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di resti mortali

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'articolo 24 del DPR n.285/90,

- con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al Cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna con le ceneri, al destinatario così come riportato nell'autorizzazione al trasporto.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del DPR n. 285/90 quali applicabili a seguito del DPCM del 26 maggio 2000 e provvedimenti regionali attuativi.
 3. Per il trasporto esterno al Cimitero dei resti mortali così come definiti dalla Circolare n.10 del 31/7/1998 del Ministero della Sanità dentro contenitori specifici, non è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'articolo 20 del DPR n.285/90, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri; per i resti mortali è comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza.
 4. Per il trasporto di resti mortali l'Impresa deve essere nelle condizioni descritte nei commi 1 e 2 del successivo articolo 9.
 5. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali; le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
 6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, avente le caratteristiche previste dalla Legge.

Articolo 8 – Trasporti gratuiti ed a pagamento-

1. I trasporti funebri sono a pagamento, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. I trasporti funebri svolti per le persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per salme di persone di cui vi sia disinteresse da parte dei familiari, sono a pagamento con onere a carico del comune. Trova applicazione l'articolo 5
3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del comune in termini di anticipazione, fermo restando la ripetizione della somma, con la sola eccezione di casi di indigenza, appartenenza a famiglie bisognose o disinteresse da parte dei familiari, quando il luogo del decesso sia:
 - c) abitazione inadatta e pericolosa per potervi svolgere l'osservazione dei cadaveri l'inadeguatezza dei locali è ratificata dall'ASL;
 - d) la pubblica via o altro luogo pubblico.
4. All'incaricato del trasporto funebre, per l'esecuzione dello stesso nell'ambito comunale, è dovuta una somma pari o inferiore alla tariffa massima che viene stabilita dal Comune nell'allegato "A" al presente regolamento
5. Ciascuna Impresa che intenda esercitare il trasporto funebre nel Comune di Cinisello Balsamo è tenuta a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore ai cittadini interessati in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.
6. Il prezzo del trasporto funebre, inteso come corrispettivo di tutte le operazioni ad esso inerenti, dovrà essere indicato in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale, come anche dalle voci relative a diritti o altre tariffe da versare a qualunque titolo all'Amministrazione Comunale.

Articolo 9- Autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento-

1. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri devono dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia di affari di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S. – R.D. n.773 del 18 giugno 1931. La durata della autorizzazione è quinquennale, rinnovabile per eguale periodo di tempo.
2. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranze funebri devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente ai sensi dell'articolo 8 della Legge n.21 del 15/1/1992- "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"
3. La singola autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre può essere sospesa temporaneamente nei seguenti casi:
 - a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
 - b) mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
 - c) mancanza di decoro da parte del personale dell'Impresa nello svolgimento del servizio;
 - d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative del personale dell'Impresa;
 - e) mancato servizio;
 - g) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle Imprese di onoranze funebri;
4. La sospensione temporanea ripetuta per 3 volte nell'arco di due anni determina la revoca dell'autorizzazione.
5. Le condizioni ostative di cui al successivo articolo 11, se sorgono in capo al titolare di una autorizzazione già rilasciata, comportano la revoca dell'autorizzazione suddetta.

Articolo 10- Requisiti delle Imprese per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento-

1. Le Imprese di onoranze funebri che intendono richiedere l'autorizzazione a svolgere l'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento nel territorio del Comune devono dimostrare di avere i seguenti requisiti minimi:
 - a) disponibilità continuativa di una rimessa conforme alle disposizioni del DPR n.285/90 e di almeno un carro funebre di proprietà o in leasing;
 - b) un responsabile dell'andamento dell'impresa e altro personale non inferiore a una unità per ogni sede e filiale, con disponibilità saltuaria di ulteriore personale, se occorrente, purché in regola con le vigenti norme contributive ed assicurative. E' equiparato a personale dipendente il titolare dell'Impresa individuale o il socio che svolge nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa;
 - c) disponibilità continuativa di una sede ove svolgere la trattazione degli affari;
 - d) dotazione organica e di mezzi prevista nell'articolo 12.
2. Le imprese che forniscono servizi di trasporto funebre per conto di terzi devono dimostrare il possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1 lettere a), b) e d).
3. Verificata la sussistenza delle condizioni previste, il Dirigente dell'ufficio comunale preposto autorizza la singola impresa, previa sottoscrizione di apposita convenzione regolante la garanzia di esecuzione di servizi istituzionali funebri.

Articolo 11-Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento

1. Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione, le seguenti situazioni se gravanti sul responsabile dell'andamento dell'impresa o in caso di impresa funebre anche sul personale addetto a trattare con i dolenti:
 - a. sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due(2) anni o sentenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte oppure dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - b. procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con R.D.n.267 del 16/3/1942;
 - c. misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge n.1423 del 27/12/1956 come modificato dall'articolo 4 della Legge n.327 del 3/8/1988 finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - d. misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del Codice Penale finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - e. misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge n.575 del 31/5/'65 e successive integrazioni e modificazioni;
 - f. sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513 bis del Codice Penale;
 - g. contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
 - h. interdizione di cui all'articolo 32 bis del Codice penale;
 - i. incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32 ter e 32 quater del Codice penale.

Articolo 12- Dotazione organica e dei mezzi –

- 1) Le imprese che effettuano trasporti funebri a pagamento nel Comune di Cinisello Balsamo occorre che dimostrino e comunichino al comune stesso, con idonea documentazione, la disponibilità continuativa di una dotazione **adeguata** di autofunebri autorizzate e di personale dipendente per assicurare il regolare e decoroso disimpegno del servizio.
- 2) La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare decorosamente il carico e scarico delle salme.
- 3) La dotazione di personale deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza di personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di sicurezza e decoro, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza in base al Decreto Legislativo n.626/'94 e sue successive integrazioni.
- 4) Il Sindaco, con propria ordinanza, individua le dotazioni minimali per le diverse fattispecie di trasporto, condizioni alle quali le Imprese dovranno attenersi, nelle more della definizione del Piano di Sicurezza **stabilendo che la dotazione minima è di un carro funebre e quattro addetti.**

- 5) Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà essere in regola con le norme pensionistiche ed assicurative sia esso dipendente dell'impresa che svolge il servizio oppure di impresa a ciò commissionata.
- 6) L'impresa esercente il trasporto funebre a pagamento può peraltro documentare la possibilità di fare affidamento in maniera continuativa nell'anno sui mezzi di soggetti terzi, dotati delle caratteristiche richieste, anche con contratto di leasing.

Articolo 13- Autorizzazione al singolo trasporto funebre

- 1) L'autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR n.285/90 è rilasciata dagli uffici del Comune previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, nonché di quanto disciplinato dal presente regolamento.
- 2) In particolare, prima del rilascio, il personale comunale incaricato dovrà verificare, per ciascun trasporto:
 - a. l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
 - b. la corrispondenza di tutti gli elementi descrittivi ed identificativi del servizio con la reale situazione di fatto compresi i tempi, il percorso previsto, il mezzo impiegato, gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre;
 - c. l'esistenza di autorizzazione ad esercitare l'attività di "trasporto funebre" rilasciata dal Comune di Cinisello Balsamo o da altro Comune, dove non sia già depositata una tantum;
 - d. in assenza dell'autorizzazione di cui al precedente punto c) è sufficiente un'autocertificazione che attesti il rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.
- 3) A tal fine dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione che semplifichino le fasi di autorizzazione e controllo, preferendo ove possibile la trasmissione per via telematica nelle forme consentite dalla Legge.
- 4) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Comune stesso a seguito di domanda degli interessati.
- 5) Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Comune dove è avvenuto il decesso o comunque competente a formare l'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 DPR n.396 del 3/11/2000 a seguito di domanda degli interessati.
- 6) La autorizzazione al trasporto deve essere completa di autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione o alla cremazione rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile.
- 7) All'autorizzazione è, successivamente, allegato l'attestato della verifica del feretro effettuata ai sensi dell'articolo 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del DPR.285/90.
- 8) Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto ed il Cimitero di sepoltura.
- 9) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, sempre che sia accertata la regolarità sia dei documenti che del feretro in rapporto alla sepoltura, secondo quanto risulta dalla documentazione.

Articolo 14- Effettuazione del trasporto funebre, auto funebri-

- 1) I trasporti vengono eseguiti con auto funebri che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri.
- 2) In casi eccezionali, autorizzati dal Sindaco o suo delegato, per motivi cerimoniali o di esequie particolari, il trasporto può essere effettuato senza uso di auto-funebre. In tale

caso è necessaria la presenza del numero di addetti occorrenti per assicurare il trasporto manuale.

- 3) L'auto funebre deve essere conforme a quanto stabilito dall'articolo 20 del DPR n.285/90 ed all'interno deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali del Servizio di Igiene Pubblica.
- 4) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto, e all'obitorio deve essere fatto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con idoneo mezzo di cui agli articoli 19 e 20 del DPR n.285/90 ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- 5) Se la salma non è nella propria abitazione ma presso ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, istituto, albergo o altro luogo nel territorio comunale il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, dove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
- 6) Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il competente servizio dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze; i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata e senza corteo.
- 7) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio od assimilati ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, parti di cadaveri ed assimilati, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 4, salvo che non sia richiesto dagli aventi titolo l'uso di un'auto funebre finestrato.

Articolo 15- morti per malattie infettive -diffusive-

- 1) Nel caso di morte per malattie infettive – diffusive il competente servizio dell'ASL prescrive le norme relative al trasporto di cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, di volta in volta o in via generale.
- 2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, vengono impartite le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato tempestivamente al deposito di osservazione per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.
- 3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni impartite a termini dei commi precedenti, salvo che il competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 16-Trasporti all'estero o dall'estero-

- 1) Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato in relazione alla destinazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, resa esecutiva e ratificata con R.D. n.1379 del 1/7/1937, o ad altri atti di diritto internazionale, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni dell'articolo 27 del DPR n.285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso Decreto.
- 2) In entrambi i casi, per morti di malattie infettive- diffusive si applicano le disposizioni dell'articolo 25 dello stesso Decreto.

Articolo 17 Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio-

- 1) Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento dal Comune, in conformità alle norme regolamentari comunali e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
- 2) L'idoneità della rimessa e delle attrezzature relative è accertata dal dirigente del servizio d'igiene dell'ASL, fatta salva la competenza dell'autorità di P.S. e del servizio antincendi.
- 3) Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono avvalersi di apposito luogo di parcheggio che è individuato dal responsabile del servizio cimiteriale o in Cimitero.

TITOLO II – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI E SERVIZI ISTITUZIONALI FUNEBRI

Articolo 18- Funzioni – Requisiti, licenze ed autorizzazioni-

- 1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a. Svolgere le incombenze non riservate al Comune, od al gestore del Cimitero, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso enti di culto od altri soggetti sulla base di specifico mandato scritto;
 - b. Fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c. Occuparsi delle onoranze funebri;
 - d. Effettuare il trasporto di salme.
- 2) Le imprese di pompe funebri, fermo restando il possesso della licenza prescritta dall'articolo 115 del TULPS, approvato con regio decreto n.773 del 18/6/1931, saranno munite della prescritta autorizzazione di esercizio all'attività commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari nonché di tutte le necessarie licenze o autorizzazioni per l'esercizio di specifiche attività.

Articolo 19- Divieti –

- 1) E' fatto divieto alle Imprese :
 - a) Di accaparrare servizi in modo molesto o **inappropriato**;
 - b) Di sostare negli uffici e nei locali del Comune, **nei reparti di degenza o di case di cura**, così come in altri luoghi in cui si trova la salma oltre il tempo necessario per esplicare gli incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

Articolo 20- Garanzia di esecuzione dei servizi istituzionali funebri-

- 1) I servizi istituzionali funebri consistono nella esecuzione dei trasporti funebri gratuiti ed alla fornitura di cofani funebri per indigenti o appartenenti a famiglie bisognose come meglio descritti all'articolo 5.
- 2) Le imprese di pompe funebri autorizzate all'esercizio del trasporto funebre a pagamento nel Comune, a richiesta, sono tenute a provvedere, in base ad apposita convenzione, alla fornitura dei servizi istituzionali funebri attraverso una equilibrata turnazione tra queste. La convenzione dovrà riportare il numero telefonico del disponibile per l'intero arco della giornata (24ore) al quale la Pubblica Autorità si dovrà rivolgere al bisogno.
- 3) Fino alla sottoscrizione della convenzione, o in assenza di questa, ogni Impresa autorizzata dal Comune all'esercizio del trasporto funebre, per la natura dello stesso, è tenuta alla fornitura dei servizi istituzionali funebri a richiesta del Comune.
- 4) Il pagamento all'esecutore del servizio funebre istituzionale è sempre garantito anche in assenza di convenzione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 21- Cautele ed efficacia-

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune.
- 2) Ogni norma comunale in contrasto con quelle di questo regolamento cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 22- Responsabile del servizio di polizia mortuaria-

- 1) Ai sensi dell'articolo 107 del Decreto Leg.vo n.267/2000 spetta al dirigente del servizio di stato civile l'incarico di responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento spettano al responsabile del servizio di polizia mortuaria, su deliberazione della Giunta Comunale che definisce gli indirizzi ed i controlli, salvo che non si tratti di atti di competenza del consiglio comunale.

Articolo 23- Sanzioni

- 1) Per le infrazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste per le infrazioni all'articolo 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 9 luglio 1934, n.1265.

Schema di convenzione tra il Comune di Cinisello Balsamo e le Imprese Funebri autorizzate ai fini dell' esecuzione dei servizi di trasporto funebri istituzionali.

Tra

Il Comune di Cinisello Balsamo- C.F. 01971350150- ai fini del presente atto rappresentato da Dirigente del Settore affari generali e demografici
domiciliato per la carica presso la sede

e

L'Impresa di Pompe funebrirappresentata da
domiciliato per la carica in

Premesso

che il Comune di Cinisello Balsamo ha rinunciato alla privativa del servizio trasporto funebre e ritiene che una corretta gestione delle attività funebri, così come previsti dalle vigenti normative, scaturisce da una efficace integrazione degli ambiti di competenza del Comune e delle Imprese funebri autorizzate;

che l'autorizzazione ad effettuare il trasporto funebre nel territorio comunale è subordinata alla prestazione dei servizi funerari istituzionali di competenza comunale;

che la Legge affida al Comune l'onere di garantire servizi funebri istituzionali;

considerato che per il più rapido accesso ai servizi funebri di legge da parte delle Pubbliche Autorità (Carabinieri- Pubblica Sicurezza- Vigili del Fuoco- Autorità Giudiziaria- ASL -) è opportuno che sia disponibile un numero telefonico unico di riferimento;

visto il Titolo V del Testo unico degli Enti Locali Decreto Legislativo n.267/2000;

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1- Oggetto-

- 1) Il Comune di Cinisello Balsamo affida alle Imprese autorizzate sottoscrittrici della presente Convenzione ed a quelle in possesso di analoghe caratteristiche che si convenzionassero successivamente l'onere di provvedere a garantire i servizi istituzionali funebri sul proprio territorio.
- 2) I servizi istituzionali funebri consistono nella esecuzione dei trasporti funebri gratuiti nella fornitura del cofano per indigenti o appartenenti a famiglie bisognose come individuate nell'articolo 5 del regolamento per il servizio di trasporti funebri nel comune di Cinisello Balsamo.

Articolo 2- Turnazioni-

- 1) Ogni Impresa convenzionata deve garantire con turnazione mensile la pronta reperibilità di mezzi, forniture e personale capaci di intervenire su chiamata della Pubblica Autorità nel luogo da questa indicato entro 60 minuti nel periodo che va dalle ore 20.00 alle ore 8.00 ed entro 45

minuti nel periodo che va dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Nei giorni festivi il termine massimo di intervento è entro 60 minuti.

- 2) Con il rilascio di una nuova autorizzazione la nuova impresa funebre è tenuta alla fornitura dei servizi funebri istituzionali alle stesse condizioni degli altri soggetti prima firmatari. Il primo turno ha inizio al termine delle turnazioni delle altre imprese già autorizzate.

Articolo 3- Pronta reperibilità-

- 1) Il Comune di Cinisello Balsamo provvede a mettere a disposizione dell'Impresa turnista un cellulare cui corrisponde un numero telefonico che sarà diffuso alle strutture territoriali competenti di Polizia dello Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Autorità Giudiziaria e ASL; lo stesso cellulare sarà abilitato alle telefonate dirette agli uffici comunali interessati. A fine turno l'impresa funebre ha l'obbligo di consegnare a quella subentrante il telefono cellulare regolarmente funzionante.

Articolo 4- Accesso all'obitorio –

- 1) L'accesso al deposito di osservazione o all'obitorio è consentito per il tempo strettamente necessario alle operazioni di consegna del cadavere e del cofano.

Articolo 5- Pagamenti

- 1) Il pagamento dei servizi istituzionali funebri è a carico del Comune alle seguenti tariffe che saranno aggiornate ogni due anni con il coefficiente di rivalutazione della moneta elaborato dall'ISTAT con decorrenza dal giorno di effettiva liberalizzazione del servizio come indicato dalla Delibera:
 - a) trasporto funebre su chiamata della Pubblica Autorità svolto in giorno festivo o in orario notturno (20.00-8.00) euro comprensivo del servizio e della fornitura di materiali a perdere, senza aggiunta di altri oneri;
 - b) trasporto funebre su chiamata della Pubblica Autorità svolto in giorno feriale e in orario diurno (8.00-20.00) euro comprensivo del servizio e della fornitura di materiali a perdere, senza aggiunta di altri oneri;
 - c) fornitura di feretro per indigente, incassamento e confezionamento, trasporto funebre dal luogo di decesso a quello di sepoltura in Cimitero del Comune Cinisello Balsamo euro
- 2) I pagamenti vengono effettuati mensilmente a cura del servizio competente entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della fattura che è accompagnata dall'elenco dei servizi svolti e da fotocopia di documento firmato che attesti l'Autorità che ha ordinato il servizio.

Articolo 6- Durata-

- 1) La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha una durata di 5 anni con facoltà di recesso da parte del Comune di Cinisello Balsamo notificata con un preavviso alle altre parti di almeno 6 mesi a mezzo di raccomandata A.R.

Articolo 7- Sospensione e revoca-

- 1) In caso di sospensione, da parte del Comune, del servizio autorizzato, l'Impresa funebre in turno è sospesa anche dallo svolgimento dei servizi funebri istituzionali. In tal caso il Comune

richiede ad altra Impresa di sostituire quella sospesa, con eventuale maggiori oneri a carico dell'impresa sospesa.

- 2) In caso di revoca dell'autorizzazione al servizio funebre, l'Impresa decade dall'obbligo di fornire il servizio funebre istituzionale che verrà ripartito tra le rimanenti imprese autorizzate.

Articolo 8- norme di riferimento e controversie-

- 1) Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mortuaria ed in materia contrattuale, ai regolamenti comunali ed alle loro disposizioni attuative, anche con riferimento a qualunque ipotesi di danno eventualmente subito dal Comune di Cinisello Balsamo.
- 2) Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente il Foro di Monza. Il giudice dovrà essere adito solo dopo aver dimostrato l'infruttuosità del tentativo di accordo bonario che dovrà essere stato promosso dalla parte più diligente.

Articolo 9- Spese contrattuali-

- 1) La presente convenzione è da registrare solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del DPR n.131/'86; per sua natura è esente dall'applicazione dei diritti di segreteria.
- 2) La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo che è carico del Comune di Cinisello Balsamo.

Letto, confermato e sottoscritto
Cinisello Balsamo

p. Il Comune di Cinisello Balsamo

p. Impresa

Per le parti di rispettiva competenza:

Il Presidente
F.to EMILIO ZUCCA

Il Vicepresidente
F.to LUISA DEL SOLDATO

Il Vicesegretario Generale
F.to ROBERTA PAZZI

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

___25/07/2003_____

Cinisello Balsamo, ___25/07/2003_____

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, ___5/08/2003_____

Il Segretario Generale

Pubblicata all’Albo Pretorio

dal __25/07/2003__ al __9/08/2003__

Cinisello Balsamo, _____

Visto: Il Segretario Generale